

Civile Ord. Sez. 6 Num. 326 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 09/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 5428-2018 proposto da:

_____ in persona del legale rappresentante pro CJ + CE
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE _____
presso lo studio dell'avvocato _____, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato _____

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4199/16/2017 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 11/07/2017;

2020
28

26

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.3444/16, sez 13, rigettava il ricorso proposto dalla

avverso l'iscrizione ipotecaria n.5465/60 del 14.5.13.

Avverso detta decisione la predetta società proponeva appello innanzi alla CTR Roma che, con sentenza 4199/2017, rigettava l'impugnazione ritenendo che prima della iscrizione dell'ipoteca non fosse necessario l'invio al contribuente del preavviso di iscrizione

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ... sulla base di tre motivi cui non ha resistito l'Agenzia delle Entrate riscossione .

~~XXXXXXXXXX~~

Motivi della decisione

Il primo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non costituente motivo la mancata notifica del preavviso prima della effettuazione della iscrizione ipotecaria, è manifestamente fondato.

Questa Suprema Corte ha affermato a più riprese che l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere

determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.(Cass 19667/14; Cass SU 19668/14; Cass 23875/15; Cass 4587/17)

Il secondo motivo , con cui si carenza di motivazione della sentenza impugnata , ed il terzo, con cui si deduce la carenza di motivazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, restano assorbiti

Il ricorso va pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla CTR Roma , in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese della presente fase.

.PQM

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase .

Roma 6.12.18

Il Presidente